

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27176 Anno 2026
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: NERUCCI RICCARDO
Data Udienza: 14/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da Arlotta Francesco, nato a NAPOLI il 11/02/1981, avverso la sentenza del 13/02/2026 della Corte d'appello di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Cinzia Paraspоро, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivo;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha rigettato l'impugnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di Nocera Inferiore aveva condannato Francesco Arlotta per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria per omesso adempimento delle obbligazioni tributarie.

2. L'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d'appello

ha fondato il giudizio di colpevolezza sul solo dato oggettivo dell'assenza di scritture contabili, senza compiere alcuna indagine sull'elemento psicologico ma limitandosi ad un richiamo alla giurisprudenza sul dolo generico in merito alla fattispecie prevista dalla seconda parte dell'art. 216, 1° comma numero 2) legge fall. La sentenza di primo grado aveva invece ravvisato la configurabilità della fattispecie prevista dalla prima parte della disposizione citata, errando però, a sua volta, nel desumere il dolo specifico dalla mera circostanza dell'omessa consegna delle scritture contabili. Fatto sta che la sentenza impugnata ha contraddittoriamente dichiarato di condividere le argomentazioni del giudice di primo grado e richiamato al riguardo i principi giurisprudenziali in tema di motivazione *per relationem*, pur avendo qualificato diversamente il fatto; inoltre, al di là del tema della contrastante qualificazione giuridica, non si è comunque attenuta alla giurisprudenza di legittimità che impone di non arrestarsi, per la ricostruzione dell'elemento soggettivo, all'accertamento dell'assenza o dell'infedele tenuta della contabilità. Inoltre, la sentenza impugnata ha errato nel ricondurre il fatto allo schema della tenuta della contabilità tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, poiché tale fattispecie presuppone l'esistenza delle scritture contabili quando nel caso specifico queste erano totalmente assenti.

2.2 Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto al riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta impropria derivante da inadempimento delle obbligazioni tributarie. Entrambe le sentenze di merito hanno ritenuto che l'omesso pagamento dei debiti tributari abbia cagionato il fallimento della società per effetto di una scelta preordinata dell'Arlotta sin da quando aveva assunto la carica di amministratore. Tuttavia, l'imputato aveva rivestito tale ruolo non dalla costituzione della società, avvenuta il 18 maggio 2001, ma solo dal 9 gennaio 2012, e non è stato accertato in quale misura il debito tributario sia maturato durante la sua amministrazione. La questione aveva fondato uno specifico motivo di appello sul quale però la sentenza impugnata non si è soffermata. Nel contempo, oltre a non pronunciarsi su tale profilo, la Corte d'appello ha travisato uno dei motivi di impugnazione: la difesa aveva sostenuto che l'inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali non può di per sé integrare gli estremi dell'operazione dolosa, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto che secondo la difesa, cosa non vera, la mera omissione non possa costituire reato in quanto vi sarebbe la necessità di una condotta attiva.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso relativamente al primo motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

1.1 Preliminarmente, quanto al primo motivo, non si può non constatare la difformità di inquadramento giuridico fra il capo A) dell'imputazione, la sentenza di primo grado e la sentenza impugnata. Da una parte, infatti, l'imputazione è incentrata sulla fattispecie dell'infedele tenuta della contabilità prevista dall'art. 216, comma 2 numero 2), seconda parte, l. fall., pur contenendo un ultroneo riferimento al dolo specifico e allo schema dell'omessa consegna, che sono invece riconducibili, sia pure a determinate condizioni e come si spiegherà oltre, alla prima parte della stessa disposizione. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha invece qualificato il fatto nei termini dell'omessa tenuta della contabilità, riconducendolo quindi alla prima parte del numero 2) dell'art. 216 comma 2 l. fall. e motivando, di conseguenza, in merito alla configurabilità del dolo specifico. La Corte d'appello, dal canto suo, ha ravvisato nei fatti un'ipotesi di tenuta infedele della contabilità tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Occorre precisare che, per costante giurisprudenza di questa sezione, la fattispecie dell'omessa tenuta della contabilità non rientra nella seconda parte bensì nella prima parte dell'art. 216 comma 2 n. 2) l. fall., purché emerga la prova rigorosa del dolo specifico postulato dalla norma (n. 26379 del 5/3/2019, RV 276650-01; n. 42546 del 7/11/2024, RV 287175-01). Detto questo, il caso di specie è contraddistinto da un dato certo e cioè la totale assenza della contabilità, che mai è stata consegnata né reperita. Non si può dunque ritenere corretta la qualificazione giuridica prescelta dalla Corte d'appello, che ha ravvisato un'ipotesi di infedele e lacunosa tenuta della contabilità quando, viceversa, quest'ultima era del tutto mancante. Né, ovviamente, tale errore di inquadramento giuridico può essere emendato dal formale (ma a questo punto contraddittorio) richiamo della sentenza impugnata alla motivazione della pronuncia di primo grado, dato che questa si è mossa, come si è già precisato, nel solco di una qualificazione dei fatti totalmente diversa: è in effetti indubbio che il principio giurisprudenziale secondo cui le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado si integrano a vicenda, formando un unico e organico *corpus*, incontra un limite nel momento in cui le pronunce contengano argomentazioni giuridicamente inconciliabili fra loro. A questo si aggiunga che nella sentenza impugnata manca del tutto l'indagine sull'elemento soggettivo del reato, nonostante che questo tema formasse oggetto di uno specifico motivo d'appello e nonostante che la stessa Corte d'Appello abbia riconosciuto (pagina 16) la completa assenza delle scritture contabili (circostanza che, come si ribadisce, rendeva indefettibile l'accertamento del dolo specifico previsto dall'art. 216, comma 2, n. 2), seconda parte, l. fall.).

Il motivo di ricorso relativo alla bancarotta documentale deve essere accolto e la Corte d'Appello dovrà dunque procedere, attenendosi ai principi prima richiamati, ad un nuovo esame che investa sia la qualificazione giuridica dei fatti sia la configurabilità dell'elemento soggettivo.

1.2 Il secondo motivo di ricorso, invece, è privo di fondamento. In effetti, il tema del rapporto cronologico fra maturazione e *quantum* del debito tributario, da un lato, e mandato gestionale dell'imputato, dall'altro, è posto in termini quanto mai generici. Sia nell'atto di appello sia nel ricorso per cassazione, infatti, la difesa si è limitata a sollevare tale contestazione senza allegare alcuna spiegazione in ordine all'insorgenza, alla distribuzione nel tempo e alla quantificazione dei debiti fiscali, così omettendo di fornire al giudice argomenti idonei, in concreto, ad orientarne la decisione. E' del resto nota e consolidata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'obbligo di risposta del giudice dell'impugnazione non investe necessariamente ogni questione portata alla sua attenzione ma, all'opposto, è subordinato alla specificità dei motivi proposti e, dunque, viene meno nel caso in cui questi siano eccessivamente generici (6, n. 546 del 18/11/2015, Rv. 265883 - 01). Il principio ora enunciato si attaglia appunto al caso di specie: a fronte, infatti, di una totale mancanza di contestazione sulla configurabilità anche sul piano soggettivo del reato di bancarotta impropria, il ricorrente non è andato oltre le lacniche censure prima evidenziate.

In ogni caso, si ritiene che le sentenze di merito, prese nel loro insieme, abbiano motivato in termini coerenti, logici e convincenti sul fondamento della responsabilità del ricorrente. Si evidenzia che l'apparato della motivazione delle due sentenze è sul punto uniforme e dunque, al contrario di quanto si è detto in relazione al reato *sub A*), tale da giustificare l'applicazione della nota giurisprudenza di questa Corte in tema di c.d. doppia conforme. Detto questo, le due sentenze, con particolare riferimento a quella di primo grado, contengono e valorizzano due dati incontestati, ossia che la società aveva accumulato un debito fiscale di notevole entità (poco meno di un milione di euro) e che l'amministrazione del ricorrente si è protratta per oltre sei anni (avendo l'Arlotta assunto la carica il 9 gennaio 2012 per poi mantenerla sino al fallimento, a sua volta dichiarato il 12 luglio 2018). Stando così le cose, anche a fronte, in via di pura ipotesi, di un debito tributario accumulato per intero o in gran parte prima dell'avvento del ricorrente come amministratore, è comunque evidente che non risulta neanche prospettato un qualsivoglia intervento dell'Arlotta, nonostante la lunga durata del suo mandato, per affrontare e risolvere la suddetta, consistente esposizione debitoria (né, tanto meno, è stato allegato, sia pure velatamente, che l'imputato non fosse a conoscenza di essa). Ne consegue non solo che il motivo di ricorso non prende

posizione (neanche) sui dati, incontroverti, che le sentenze di merito hanno evidenziato e che si sono poc'anzi delineati; ma occorre anche rilevare che tali elementi risultano correttamente valorizzati da tali sentenze nell'ottica dell'affermazione della riconducibilità del reato all'Arlotta anche sul piano della partecipazione psicologica. Si rammenta infatti, a questo proposito, che non vi è dubbio, né è contestato dal ricorrente, che la bancarotta impropria c.d. fiscale possa essere integrata da più condotte di ripetuto inadempimento degli obblighi tributari, purché protratte per un tempo apprezzabile e rivelatrici come tali di una vera e propria scelta di gestione idonea a far prevedere il dissesto dell'impresa (Sez. 5, n. 5159 del 7/11/2025, Rv. 289457 – 01).

2. Per le ragioni fin qui spiegate il ricorso deve essere accolto limitatamente al primo motivo, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo a) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 14/05/2026.

Il Consigliere estensore
RICCARDO NERUCCI

Il Presidente
ROSA PEZZULLO